



## **Comune di PIETRAPERZIA**

### **Provincia di ENNA**

protocollo n. del  
pubblicazione n. del

## **ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 22 del 21/05/2020**

**Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI ANNO 2020.**

**CONSIDERATA** la necessita di provvedere con criteri uniformi alla prevenzione degli incendi nelle campagne, nei boschi ed in vicinanza di luoghi con presenza di materiali incendiabili;

**VISTO** l'art. n. 9 della Legge 01/03/1975, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689; 7

**VISTA** la Legge 04/08/1984, n. 424;

**VISTI** gli art. 17, 57 e 59 del T.U.L.P.S. ;

**VISTI** gli artt. 423, 425, 449 e 650 del C. P.;

**VISTA** la legge n. 225 del 24/02/1992;

**VISTA** la L.R. n. 16 del 06/04/1996 e ss.mm.ii., art. 40

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998;

**VISTA** la legge Regionale 31/08/1998, n.14;

**VISTO** l'art.38 della Legge n. 142 del 08/06/1990, recepita dalla L.R. n. 48 dell' 11/12/1991 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** l'art. 185, comma 1, lett. F del D: Lsg. 152/2006;

**VISTO** il decreto legislativo n. 91 del 26/04/2014 convertito in legge 11/0/2014 n. 116, con la quale sono state introdotte novità al sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo all'art. 14 comma 8 la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature e puliture dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa Ordinanza Sindacale per la regolamentazione delle modalità;

**VISTO** il Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 04 luglio 2007;

**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n. 02 del 16/01/2013 con la quale viene approvato il Piano Comunale di Protezione Civile;

**VISTO** le indicazioni operative Prefettizie per la prevenzione di incendi boschivi;

## **ORDINA**

**1)** E' proibita l'accensione delle stoppie nel periodo compreso dal 15 giugno al 30 settembre salvo comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente che dovra' rilasciarne relativa autorizzazione (in tale caso le operazioni dovranno effettuarsi nelle ore mattutine e comunque non oltre le ore 9,00 ed in assenza di vento, dopo aver tracciato lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e sempre in presenza di operatori in numero sufficiente sino al completo spegnimento delle fiamme).

**2)** E' vietato fumare o compiere ogni altra operazione (lancio di razzi, lancio di areostati, accensione di fuochi di artificio, etc.) che possa creare pericolo immediato di incendio all'interno dei boschi, di terreni cespugliati o ove siano presenti covoni, di depositi di materiali esplodenti o infiammabili e/o entro la fascia di 500 metri dal perimetro degli stessi;

**3)** I conduttori di mietitrebbie e di motori a scoppio o a combustione, durante il periodo di impiego dei mezzi in campo, devono provvedere a rimuovere le polveri combustibili degli elementi di macchina soggetti a riscaldamento, ad applicare il dispositivo parafaville all'estremità superiore del tubo di scappamento e a munire il mezzo di un estintore;

**4)** Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi lungo gli stradali e le trazzere presenti nel territorio comunale, hanno l'obbligo di tenere le loro terre sgombre da covoni di cereali, erbe e foglie secche o da altra materia combustibile, fino a 10 metri dal ciglio stradale. Tale distanza deve essere raddoppiata lungo gli stradali, ove sono in corso lavori di bitumatura. Nei terreni ricadenti all'esterno della perimetrazione del centro urbane aventi una estensione superiore a mq 3.000(tremila), qualora la forma e le dimensioni del lotto lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, la realizzazione di viali parafuoco di larghezza di almeno metri 6,00(sei) dal confine con le proprietà limitrofe, da estendere a metri 10,00(dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.) e dai confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00 e di presenza di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili. In ogni caso i viali parafuoco come sopra definiti devono garantire una assoluta efficacia contro eventuali incendi radenti. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 Giugno, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica. Inoltre, i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza.

**5)** I concessionari di impianti di depositi GPL per qualsiasi uso hanno obbligo di tenere sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 10 metri;

**6)** Sono permesse, sempre e comunque nel rispetto dei precedenti punti dell' Ordinanza, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi per ettaro dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione (tali attività costituiscono normali pratiche agricole e sono perciò sottratte alla disciplina dei rifiuti esclusivamente se effettuata sul luogo di produzione). Tutte le operazioni devono avvenire nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9:00 e in nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco. La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e strade e la zona in cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi idonei ad evitare il propagarsi del fuoco. E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali (rifiuti in genere). Durante e dopo tutte le fasi dell'attività è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci.

**7)** Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, ha l'obbligo di darne immediato avviso telefonico utilizzando i numeri sotto indicati:

**1515 ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE;**

**112 COMANDO DELL'ARMA DEI CARABINIERI;**

**113 POLIZIA DI STATO;**

## **A V V E R T E**

- Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate penalmente come previsto dal vigente Codice Penale e saranno punite, altresì, con sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui al regolamento per l'impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole;
- Gli ufficiali e gli agenti delle forze dell'ordine sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza e della vigilanza sul territorio comunale;
- La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è prorogabile per esigenze riconducibili al perdurare di condizioni climatiche critiche correlate alla siccità e/o temperature elevate;

notificare copia della presente ordinanza :

- |                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| • Alla Prefettura                                | E N N A       |
| • Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco    | E N N A       |
| • Al l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste  | E N N A       |
| • Al Comando Stazione dei Carabinieri            | PIETRAPERZIA  |
| • Al Comando dei Vigili Urbani                   | SEDE COMUNALE |
| • Al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile | SEDE COMUNALE |

IL SINDACO  
BEVILACQUA ANTONIO CALOGERO